

REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - CATANIA

Articolo 1

Ambito

1.

Il presente disciplinare è finalizzato a regolare l'attività e l'operatività del Nucleo di Valutazione dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Catania.

Articolo 2

Funzioni del Nucleo di Valutazione

1.

Il Nucleo di Valutazione ha il compito di verificare la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

2.

L'attività del Nucleo di Valutazione ha per oggetto la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, nonché ogni altra funzione prevista per legge, per regolamento, dal CCNL o da altri fonti normative.

3.

Il Nucleo di Valutazione o i suoi componenti singolarmente - su incarico dell'Organo di indirizzo politico - amministrativo dell'Ente - possono svolgere attività ispettiva o conoscitiva finalizzata alla valutazione delle prestazioni dirigenziali.

4.

Le procedure di valutazione dirigenziale si applicano ai dirigenti titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato.

Sono fatte salve le eventuali diverse procedure previste dai contratti individuali di lavoro dei dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato al di fuori della dotazione organica.

Articolo 3

Struttura e composizione del Nucleo di Valutazione

1.

Il Nucleo di Valutazione è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati tra soggetti esterni, previo avviso pubblico, Dirigenti/Funzionari nella Pubblica Amministrazione che abbiano fatto istanza all'Ente e che siano in possesso di Laurea Specialistica e/o Magistrale (o Laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento) o soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione e di comprovata esperienza formativo-professionale in materia di organizzazione aziendale, management e gestione e valutazione delle risorse umane, in possesso di Laurea Specialistica e/o Magistrale (o Laurea quadriennale conseguita nel previgente Ordinamento)

2.

Il Nucleo decide e adotta le sue valutazioni a maggioranza.

3.

Le riunioni sono convocate dal Presidente e sono valide se sono presenti almeno due componenti.

Alle riunioni possono partecipare – su richiesta del Nucleo – i Dirigenti.

2

Articolo 4

Procedure di nomina dei componenti esterni del Nucleo

1.

La procedura di nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione avviene attraverso l'emanazione di un avviso pubblico del quale deve essere data adeguata notizia sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

2.

La domanda di partecipazione alla procedura di nomina deve essere corredata dal curriculum del candidato in formato europeo.

3.

Possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione cittadini italiani e cittadini dell'Unione Europea.

4.

Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione soggetti che :

- a) rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
- b) abbiano cause di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico, rapporti di parentela fino al IV grado con i componenti gli organi politico amministrativi ed il personale dirigente dipendente, condanne penali e/o procedimenti penali in corso, siano incorsi in provvedimenti di destituzione, di dispensa o di decadenza da impieghi presso amministrazioni pubbliche, oggetto di provvedimenti disciplinari irrogati od in corso da parte di Ordini Professionali nel caso di iscrizione presso i medesimi;

5.

L'Organo di indirizzo politico - amministrativo, valutati i curricula, procede all'individuazione dei componenti del Nucleo ed alla relativa nomina con propria deliberazione, designando, tra essi, il Presidente del Nucleo;

6.

L'incarico di componente del Nucleo non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.

Articolo 5

Compenso e durata

1.

Ai componenti effettivi del Nucleo è corrisposto un compenso equiparato a quello previsto per il Collegio dei Sindaci Revisori e un rimborso chilometrico delle spese di viaggio sostenute nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina per chilometro.

2.

L'Organo di indirizzo politico – amministrativo nomina i componenti del Nucleo di Valutazione per una durata non inferiore a tre anni con mandato non rinnovabile. Il contratto di prestazione d'opera sarà stipulato dal Dirigente competente.

3.

Al fine di assicurare la piena funzionalità delle attività di valutazione, il Nucleo continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico fino alla eventuale riconferma o nomina del nuovo Nucleo che dovrà avvenire comunque entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di scadenza dell'incarico.

Articolo 6

Decadenza e revoca

1.

I componenti del Nucleo decadono per cause naturali, per il verificarsi di una delle cause d'incompatibilità previste dall'art. 4 comma 4 della presente disciplina o per cessazione a qualsiasi titolo del mandato dell'Organo Politico.

2.

I componenti del Nucleo di Valutazione non possono assumere – pena la decadenza – incarichi o consulenze presso l'Ente.

3.

I medesimi componenti sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia e decadono in caso di assenza – senza giustificato motivo – superiore a cinque sedute consecutive del Nucleo.

4.

I provvedimenti che dichiarano la decadenza o dispongono la revoca dei componenti esterni sono adottati dall'Organo di indirizzo politico - amministrativo che provvede alla sostituzione del componente, ricorrendo ad un nuovo bando di selezione.

Articolo 7

Struttura tecnica di supporto

1.

La struttura tecnica permanente a supporto dell'attività del Nucleo di Valutazione è individuata nell'Area Contabile, che cura anche gli aspetti contabili connessi all'insediamento e funzionamento del Nucleo, ed in particolare l'impegno di spesa e la liquidazione del compenso ai componenti.

In particolare il responsabile del Servizio Personale svolge le funzioni di segretario.

4

Articolo 8

Collocazione organizzativa

1.

Il Nucleo di Valutazione opera in piena autonomia, e risponde esclusivamente all'Organo di indirizzo politico - amministrativo, cui riferisce trimestralmente.

2.

Il Nucleo, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. c) del D. Lgs 30 luglio 1999 n.286 può eventualmente utilizzare ai fini della propria attività anche i risultati del Controllo di Gestione.

3.

Nel corso dei processi di analisi e valutazione che ad esso competono, il Nucleo di Valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni attinenti all'attività gestionale e/o alle ulteriori notizie ritenute utili, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

I componenti esterni si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di privacy.

4.

Il Nucleo di Valutazione può richiedere specifici reports e indicatori economico-finanziari ai fini dell'esercizio della propria attività.

Articolo 9

La Valutazione delle prestazioni dirigenziali

1.

L'attività di valutazione del personale dirigente ha lo scopo e costituisce lo strumento indispensabile per erogare la retribuzione di risultato prevista dal CCNL, di orientare le prestazioni dei dirigenti verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, di valorizzare e promuovere lo sviluppo professionale dei dirigenti nell'ambito di un contesto operativo orientato verso l'efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed imparzialità della gestione amministrativa.

2.

La valutazione deve considerare le effettive condizioni organizzative e gestionali in cui è esercitata la funzione dirigenziale, tenendo conto sia delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, sia delle eventuali difficoltà del contesto operativo o di eventi non prevedibili in sede di definizione degli obiettivi.

3.

Coerentemente con gli indirizzi di gestione approvati dall'Organo di indirizzo politico -amministrativo, il Nucleo, in relazione ai risultati del controllo di gestione, utilizza appositi indicatori sintetici dell'efficacia e/o dell'economicità di gestione delle singole strutture operative generali in cui è articolato l'Ente.

4.

Il periodo di riferimento per le attività di valutazione coincide con l'esercizio finanziario, o con itempi indicati per la realizzazione di determinati obiettivi.

5.

Il Nucleo può consultare, in audizione, i singoli dirigenti, al fine di ampliare o precisare le informazioni trasmesse dagli stessi tramite le relazioni semestrali e di fine anno ed utili ai fini della valutazione dei risultati.

Articolo 10

Procedure di Valutazione

1.

La valutazione delle prestazioni e dei risultati ottenuti dai dirigenti è formalizzata di norma entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello considerato.

2.

La valutazione deve essere predisposta attraverso l'indicazione preventiva dei punti e dei criteri di valutazione.

3.

Le valutazioni saranno raccolte nel fascicolo personale degli interessati e di esse si terrà conto all'atto delle assegnazioni o dei rinnovi degli incarichi di direzione.

4.

Il Direttore Generale viene valutato esclusivamente dal Presidente dell'Ente previa acquisizione del parere documentato del Nucleo di Valutazione.

Articolo 11

Norme di garanzia

1.

Si intendono qui recepite tutte le clausole di salvaguardia previste dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale a tutela del dirigente soggetto a valutazione.

2.

La proposta di esito negativo della valutazione deve essere comunicata al Dirigente interessato il quale, entro 10 giorni, può presentare le proprie controdeduzioni ovvero chiedere di essere ascoltato anche alla presenza di un

rappresentante sindacale o da persona di sua fiducia. In ogni caso, l'eventuale produzione di ulteriore documentazione a supporto della valutazione dovrà avvenire entro il termine perentorio di 20 giorni dalla convocazione e/o riscontro da parte del Nucleo alle controdeduzioni presentate.

Trascorso infruttuosamente tale termine, il Nucleo non terrà in ogni caso conto della documentazione successivamente prodotta.

3.

Il Nucleo di Valutazione è tenuto a comunicare gli esiti derivanti dai processi valutativi delle prestazioni e dei risultati dei singoli dirigenti, ed ogni altra informazione di specie ritenuta utile.

6

Articolo 12

Pubblicità e trasparenza

1.

Tutti gli atti dei procedimenti di nomina dei componenti esterni del Nucleo sono pubblici.

In particolare sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente gli atti di nomina, i curricula dei componenti ed i relativi compensi.

Articolo 13

Norme finali e di rinvio

1.

La presente disciplina entra in vigore a far data dalle valutazioni delle prestazioni dirigenziali relative all'anno 2016.

2.

Per quanto non previsto dalla presente disciplina, si fa espresso richiamo alle norme di leggi vigenti, al CCNL del Comparto Regioni-EE.LL.- Area Dirigenza, ai Criteri Generali relativi ai sistemi di valutazione dei risultati di gestione dei dirigenti.